Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI PELLIO INTELVI

STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2004 con deliberazione n. 38.

PARTE I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Pellio Intelvi è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione propri, degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche ed integrazioni avvalendosi anche dell'opera di assistenti sociali, associazioni di volontariato, organizzazioni senza scopo di lucro o servizi associati tra Comuni (quali ad esempio i Piani di Zona).

Art. 4
Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme contenute nel presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo o da un suo delegato.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge.
4. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto della legge che prevede la facoltà di delega.

Art. 5
Sede e Territorio

1. Il Palazzo Civico, sede del Comune, è ubicato in via Romeo Lanfranconi n. 34. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente o straordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Il Comune di Pellio Intelvi comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 6
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma ed il gonfalone riconosciuti con provvedimento presidenziale in data 14 aprile 1956.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali solo ove persista un pubblico interesse.

Art. 7
Pari opportunità

Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a. riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. *c)*, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b. adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c. garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d. adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 8
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 9
Conferenza Stato – Città - Autonomie Locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla Legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato – Città - Autonomie Locali, in particolare per:
   a. l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
   b. la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
   c. le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10
Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

TITOLO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 11
Organi del Comune

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 13
Elezione – Composizione – Durata – Presidenza – Consigliere anziano

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale dirige i dibattiti, fa osservare i regolamenti del consiglio comunale, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l' assistenza di due scrutatori da lui scelti, assicura l' ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere o sciogliere la seduta e ordina che venga espulso dall' aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento per il funzionamento del Consiglio o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. L'informazione, salvo i casi in cui la documentazione sia allegata all' avviso di convocazione, avviene con il deposito presso l' Ufficio di Segreteria del materiale relativo alle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, nei tempi e secondo modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, ovvero ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio è presieduto dal Vice – Sindaco.
5. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 14
Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare. La mancata adozione di nuovi indirizzi corrisponde ad una conferma tacita di quelli assunti in precedenza.
6. Impronta l' azione complessiva dell' Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
7. Nell' adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
8. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all' azione da svolgere.
9. Ogni proposta di deliberazione relativa ad atti di gestione, la cui competenza è attribuita dalla legge al Consiglio o alla Giunta deve essere corredata dal parere riguardante esclusivamente la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, essa deve essere corredata dal parere relativo alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario. Le modalità del procedimento relative a questi pareri sono precisate nel regolamento di contabilità.

Art. 15
Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
5. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare é effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, arrotondato per difetto quando questo ecceda il numero intero; in tal caso la riunione deve tenersi entro 30 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
6. La convocazione é effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi o inoltrare a ciascun consigliere nel domicilio eletto; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui é stata già effettuata la convocazione é sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui é stata convocata la seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
9. Fatte salve modalità particolari di deposito previste da norme di legge, la documentazione relativa alle pratiche da trattare è messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta consiliare. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale individua gli argomenti per i quali, in ragione della loro importanza o complessità, è necessario o opportuno un deposito della documentazione con termini maggiori.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. Nella stessa si provvede prima di ogni altro, a deliberare sui seguenti argomenti:
    a. convalida degli eletti;
    b. giuramento del Sindaco;
    c. comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta Comunale;
12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Art. 16
Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del Capo II, Titolo III del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo conseguentemente secondo quanto previsto dall'art. 69 del D. Lgs. 267/2000.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominato.
5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. É facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 18
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. Il Sindaco, dispone:
   a. se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
   b. se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
   c. se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.
5. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. Dette informazioni, di cui al comma 2 dell'art. 43 del D. Lgs. 267/2000, devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta.
7. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
8. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
9. Il Comune inoltre potrà assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 19

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Decadenza dei consiglieri

1. Si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale:
   a. per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
   b. per il mancato intervento a tre sedute consecutive, garantendo il diritto del consigliere a far valere eventuali cause giustificative;
2. Il Consiglio comunale prende atto dell'istanza di decadenza presentata al Sindaco da un consigliere, da un elettore o dal Prefetto, e con l'assistenza del Segretario comunale ne verifica l'appartenenza alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il Sindaco, ricevuta l' istanza, la invia al segretario per l'istruttoria che si conclude entro 10 giorni. Il Consiglio comunale ne prende atto entro 10 giorni dalla chiusura dell' istruttoria.

Art. 20
Dimissioni dalla carica di consigliere

Le dimissioni dalla carica di consigliere, assunte immediatamente al protocollo del Comune, sono rassegnate al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio, entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, la relativa surroga.

Art. 21
Votazioni e validità delle sedute del Consiglio

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.
3. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
4. Le votazioni sono palesi. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
5. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 22
Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità di loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 23
Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il regolamento stabilisce:
   a. Le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri.
   b. Le modalità secondo cui il processo può darsi letto.
5. Nel caso in cui il Segretario Comunale deve astenersi dal prendere parte alla seduta un consigliere comunale, nominato dal Sindaco, ne esercita le funzioni temporanee.

Art. 24
Proposte di deliberazioni

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene, ventiquattro ore prima, depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
2. L'esame e l'approvazione degli emendamenti sulle proposte delle deliberazioni, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, sono subordinati all'acquisizione dei pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.
3. Incide in maniera sostanziale l'emendamento che comporta una nuova attività istruttoria.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale sono previste dalla legge e disciplinate dal regolamento.

Art. 25
Pubblicizzazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 26
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
2. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione. E' fatto comunque salvo il rispetto di altri adempimenti qualora disposizioni di leggi speciali li prevedano.

Art. 27
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forza sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 28
Attribuzioni delle commissioni consiliari

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
   a. la nomina del presidente della commissione;
   b. le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
   c. forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
   d. metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 29
Gruppi consiliari

I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta. Tale disposizione può essere derogata qualora la maggioranza dei consiglieri costituenti il gruppo sottoscriva una diversa designazione e la consegni al Segretario Comunale.

CAPO II
GIUNTA COMUNALE

Art. 30
Giunta Comunale

1. La Giunta é l'organo di governo del Comune e cura il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente in armonia con le linee programmatiche approvate dal Consiglio.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Collabora nella definizione degli indirizzi programmatici proposti dal Sindaco riferendo annualmente al Consiglio sulla propria attività.
5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 31
Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco, determinandone il numero sulla base del successivo art. 32.
2. I soggetti chiamati alla carica di vice sindaco o assessore devono:
   a. essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
   b. non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado, del Sindaco.

Art. 32
Composizione e cessazione dalla carica

1. La Giunta é composta dal Sindaco e da un numero di assessori compreso fra un minimo di 2 e un massimo di 4, di cui uno investito della carica di vicesindaco, se consigliere comunale. Nella composizione della Giunta dovrà essere, nel limite del possibile garantita la pari opportunità ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, assicurando la presenza di entrambi i sessi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e eleggibiltà alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di un membro. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze tecnico amministrative e culturali.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e con facoltà, per le materie di rispettiva competenza, di illustrare gli argomenti inseriti all'ordine del giorno e di intervenire alle relative discussioni.
4. Le dimissioni da assessore sono presentate al Sindaco al quale spetta il potere di provvedere alla sostituzione. Tali dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dalla loro presentazione.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori.
6. Della sostituzione degli assessori, effettuata dal Sindaco per qualunque causa legittima, deve essere data motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 33
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
5. La Giunta nomina i componenti delle commissioni che non sono attribuite alla competenza del Consiglio e del Sindaco.

Art. 34
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. L'attività della Giunta è collegiale.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico – amministrativo.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e, ove richiesto, dall'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 dello stesso Decreto Legislativo.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario stesso che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

Art. 35
Deliberazioni d'urgenza della Giunta

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 36
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio le deliberazioni sono comunicate ai capigruppo consiliari mediante invio degli argomenti oggetto di tali deliberazioni.

CAPO III
SINDACO

Art. 37
Elezione del Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

Art. 38
Il Sindaco - Competenze

1. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica. La fascia viene indossata nelle pubbliche manifestazioni.
3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'Ente spetta al Vice Sindaco.
4. Il Sindaco é l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
5. Convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
7. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse agli uffici.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende ed istituzioni.
10. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa, dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal presente Statuto.
11. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale. Quando la richiesta é formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione.
12. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

13. Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori.
14. Delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni degli assessori o al Segretario comunale.
15. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 39
Ordinanze sindacali

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri ed organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
3. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio salvo i casi stabiliti dalla legge.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma.

Art. 40
Delegati del Sindaco. Poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo**,** essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi. In deroga al principio di cui al precedente capoverso, qualora risulti riscontrata e dimostrata la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito della dotazione organica in servizio presso l'Ente, le funzioni di responsabile dei servizi ai sensi dell'art.53, comma 23, della Legge 388/2000 come modificato dall'art.29, comma 4, della Legge 448/2000, possono essere conferite, con provvedimento del Sindaco, ai componenti dell'organo esecutivo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 41
Divieto generale di incarichi e consulenze

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali é vietato ricoprire incarichi e assumere consulenza presso Enti ed Istituzioni sottoposti al controllo contabile – gestionale ed alla diretta vigilanza del Comune.

Art. 42
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
3. Nel caso di dimissioni del Sindaco le funzioni dello stesso sono svolte ugualmente dal Vice Sindaco. Trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio, assume le funzioni un commissario.

Art. 43
Dimissioni del Sindaco

Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili e danno luogo alla decadenza del Sindaco, del Consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario. Le relative funzioni sono attribuite al commissario secondo quanto previsto dal decreto di scioglimento.

Art. 44
Decadenza della Giunta e mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco depositata presso la segreteria che provvede a comunicarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Segretario Comunale informa il prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 45
Pari opportunità

Il Comune, riconoscendo la complementarità e la pari dignità sociale di uomini e donne ed il medesimo diritto - dovere di partecipare alla vita democratica del paese, si adopera perché negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, nelle commissioni consultive interne e in quelle di concorso vi sia la presenza di entrambi i sessi, fermo restando il principio di cui all'art. 8, lett. d) del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 46
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale é nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed é scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale é disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 97 comma 6 T.U. ordinamento Enti Locali).
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune e ai singoli consiglieri.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 47
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il direttore generale.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:
   a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunione del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
   b. esprime il parere di cui all'art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
   c. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
   d. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
   e. esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi di conferimento delle stesse da parte del Sindaco;
   f. può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri;
   g. riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta da sottoporre alla valutazione del difensore civico ove istituito.
   h. riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

CAPO II
UFFICI E PERSONALE

Art. 48
Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 49
Ufficio comunale

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 50
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
   a. organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti, obiettivi e per programmi;
   b. analisi ed individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato burocratico;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento per l'ordinamento dei servizi e degli uffici provvederà a disciplinare, in particolare:
   a. le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
   b. l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
   c. la determinazione della dotazione organica complessiva;
   d. la nomina dei funzionari responsabili degli uffici e servizi, l'affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne;
   e. l'attribuzione ai funzionari responsabili dei servizi e degli uffici dei poteri previsti dall'ordinamento vigente, di adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno fatto salvo quando questi siano attribuiti a componenti dell'organo esecutivo;
   f. l'istituzione di un organo interno di controllo e valutazione dei risultati.

Art. 51
Personale

1. I dipendenti comunali, ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e al trattamento economico stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali; svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente é tenuto ad assolvere con diligenza, correttezza e tempestività agli incarichi di competenza e a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì responsabile verso il direttore generale ove nominato ovvero verso il responsabile degli uffici e dei servizi nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento per l'ordinamento dei servizi e degli uffici determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. La stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'ente, compete al personale responsabile del singolo o dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore generale ove nominato e dagli organi collegiali.
5. Al personale di cui al precedente comma spettano in particolare i compiti di cui all'art.107, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE III
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 52
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'ente. É facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell' ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposte e di garanzia con l' osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuati forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra le sfere dell' attività del revisore del conto e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 53
Revisore del conto

1. Il revisore del conto é eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel registro e negli albi di cui all'art. 234, comma 2, T.U. 18.08.2000 n. 267.
2. Sono disciplinate nel regolamento di contabilità le modalità di revoca e di decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle società per azioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni con modalità e limiti definiti nel regolamento il revisore del conto avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 54
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità, dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
   a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
   b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
   c. il controllo di efficacia ed efficienza dell' attività amministrativa svolta;
   d. l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto realizzato ed individuazione delle possibili responsabilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 55
Controllo interno della gestione

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controllo interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali/responsabili di servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione e definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione dei sistemi di controlli interni dell'Amministrazione é demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico é svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE IV
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE – FORME ASSOCIATIVE – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 56
Organizzazione sovracomunale

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE E DI PARTECIPAZIONE

Art. 57
Principio di collaborazione

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 58
Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l' esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l' esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi**,** stipulando apposite convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 59
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l' istituzione di azienda speciale.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
3. Il consorzio assume il carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso un modo consortile.

Art. 60
Unione dei Comuni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

In attuazione del principio di cui al precedente art. 48, ovvero dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 61
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell' attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività' di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite deve prevedere le forme per l' attivazione dell' eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
   a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell' accordo;
   b. individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti degli enti coinvolti;
   c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l' osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

CAPO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 62
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico – amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 63
Riunioni assemblee

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

Art. 64
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 65
Partecipazioni

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
5. Gli aventi diritto, nel termine che sarà stabilito dal regolamento e decorrente dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento. I responsabili dell'istruttoria devono pronunciarsi sull'accoglimento o meno delle richieste e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
7. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto entro il termine che sarà stabilito dal regolamento, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.
8. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quello che il regolamento sottrae all'accesso.
9. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento che sarà adottato dall'organo competente.

Art. 66
Istanze petizioni e proposte

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere,possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su aspetti dell'attività amministrativi.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente, responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate nel regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
4. Tutti i cittadini possono rivolgersi, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
5. Il regolamento di cui al precedente punto, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
6. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Se il termine previsto non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
8. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
9. Singoli cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni per il parere di competenza dei responsabili dei servizi interessati o del segretario, nonché al responsabile del servizio ragioneria per l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
10. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
11. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa comunale.
12. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 33,3% degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

TITOLO II
REFERENDUM E DIRITTO D'ACCESSO

CAPO I
REFERENDUM

Art. 67
Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
   a. in materia di tributi locali e di tariffe;
   b. su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
   c. su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
   a. il 33,3% del corpo elettorale;
   b. la metà più uno dei Consiglieri comunali assegnati.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 68
Disciplina dei referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
   a. i requisiti di ammissibilità;
   b. i tempi;
   c. le condizioni di accoglimento;
   d. le modalità organizzative;
   e. i casi di revoca e sospensione;
   f. le modalità di attuazione.

Art. 69
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO II
DIRITTO D'ACCESSO

Art. 70
Diritto d'accesso

1. Ai cittadini singoli o associati é garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che garantiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità individuate dal regolamento sul diritto di accesso.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento. É garantito l'accesso agli atti relativo ai servizi sociali per i quali l'amministrazione comunale é convenzionata, secondo modalità stabilite dal regolamento.
3. Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche in casi in cui é auspicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 71
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione, per gli atti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 72
Nomina

1. Il Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune può istituire l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula; "Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
4. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni o con la Provincia per la gestione associata dell'ufficio del difensore civico.
5. Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri enti locali per l'esercizio in forma associata delle funzioni del difensore civico, recependo le modalità, i termini e gli oneri allo scopo stabiliti dall'organismo sovracomunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 73
Incompatibilità e decadenza

1. L'ufficio di difensore é incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale.
2. Apposito documento fissa nel dettaglio i motivi di incompatibilità e decadenza del difensore civico ed i requisiti per l'elezione.

Art. 74
Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il difensore civico presenta entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.
3. In caso di particolare importanza o comunque meritevole di urgente segnalazione il difensore può in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 75
Indennità di funzione

Al difensore civico viene corrisposta una indennità di funzione come disciplinato dal consiglio comunale o dall'organismo sovracomunale.

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Art. 76
Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia , di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.

Art. 77
Servizi pubblici comunali. Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 78
Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 79
Azienda speciale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 80
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico – finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
4. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore.

Art. 81
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 82
Il presidente

Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 83
Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 84
Nomina e revoca

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Gli amministrazioni delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, con votazione segreta.
2. Il presidente è nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione.
3. Si applicano per la revoca del presidente e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali.

Art. 85
Società a prevalente capitale locale

Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 86
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Il presente Statuto potrà essere modificato con le modalità previste dalla legge.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi dalla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
4. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno un terzo dei cittadini aventi diritto al voto per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 88
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
   a. nelle materie ad essi demandati dalla legge o dallo Statuto;
   b. in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. Le deliberazioni consiliari che approvano i regolamenti e i regolamenti stessi entrano in vigore quando siano decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo pretorio.

Art. 89
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale, contenuti nella Costituzione, nel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, in altre leggi e nello statuto stesso.

Art. 90
Norme finali

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
2. Il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto, mentre le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.